

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – GIOVANI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Soggetti:	Studenti che hanno svolto presso il datore di lavoro richiedente dell'incentivo attività di alternanza scuola-lavoro entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio.
Incentivi:	<p>L'incentivo riconosce ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per un periodo massimo di trentasei mesi (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.</p> <p>L'esonero spetta su richiesta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro per almeno:</p> <ul style="list-style-type: none">• 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tale legge prevede che negli istituti tecnici e professionali, la durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, sia di almeno 400 ore e, nei licei, di almeno 200 ore nel triennio. La quota del 30% risulta quindi essere pari a 120 ore negli istituti tecnici e professionali e a 60 ore nei licei;• 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tale legge disciplina i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per i quali viene previsto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue;• 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. La disciplina fa riferimento agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) i quali, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore, comprensive di almeno 600 ore di tirocinio.

- 30 per cento del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30 per cento del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. A titolo meramente esemplificativo, l'Inps ricorda che l'alternanza scuola-lavoro nell'ambito di un percorso universitario può svolgersi mediante tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle attività di terza missione dell'università, in ottemperanza ai parametri forniti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).

Inoltre, l'esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di I livello) o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di III livello).

Modalità operative:

I datori di lavoro dovranno inoltrare una richiesta (domanda preliminare) attraverso l'apposita procedura telematica "308-2016", messa a disposizione dall'Istituto all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it.

In particolare, i datori di lavoro interessati al riconoscimento dell'agevolazione, dovranno inviare, utilizzando il canale sopra evidenziato, una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione;
- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l'aliquota contributiva datoriale che verrà applicata;
- la tipologia oraria del rapporto e l'eventuale percentuale di part time.

A seguito dell'invio dell'istanza di prenotazione e, di norma, entro 48

ore dalla trasmissione del modulo telematico l'INPS:

- calcolerà l'importo dell'incentivo spettante;
- verificherà la disponibilità residua della risorsa;
- in caso di sufficiente capienza di risorse, accertata in via prospettica per tutto il periodo agevolabile, informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all'interno del medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, dopo 30 giorni l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo – entro dieci giorni di calendario dall'accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all'istanza inviata – avrà l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del predetto termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

L'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive.

L'incentivo sarà autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Si precisa a riguardo che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Note:

L'esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo

	<p>indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca. L'esonero contributivo è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziare.</p> <p>L'incentivo è subordinato:</p> <p>a) al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale; • assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; <p>b) all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.</p>
<p>Coordinamento con altri incentivi:</p>	<p>L'incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente mentre è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica.</p>
<p>Documentazione:</p>	<p>Circolare INPS 109/2017 Art. unico, commi 308, 309, 310, L. 232/2016</p>